



COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Libero Consorzio di Agrigento)

SETTORE III – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Piazza Giovanni XXIII – 92020 Santa Elisabetta

Tel. e fax 0922/479296 e-mail: selisabetta.istanzecovid19@gmail.com

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “Buoni spesa” UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUTE DALLA PANDEMIA DEL COVID-19 (seconda tranche)

TRA

il Comune di Santa Elisabetta, con sede in Piazza Giovanni XXIII, n. 23, codice fiscale 800040000842, in persona del Responsabile del Settore III – Servizi Sociali – arch. Raimondo Taibi, nato ad Agrigento (AG) l’11/01/1960 e domiciliato presso l’Ente che rappresenta (di seguito denominato “Ente”), per il quale qui interviene ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2020

E

la ditta _____, con sede in _____ (AG), Via _____ n. _____, Partita IVA _____, nella persona del titolare/legale rappresentante Sig. _____ nato il _____, ad _____ e domiciliato presso la ditta di cui è titolare e che rappresenta (di seguito denominato “*esercente*”) per l’affidamento del servizio di fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acute dalla pandemia del COVID-19 in possesso dei buoni spesa erogati dal Comune di Santa Elisabetta.

CONSIDERATO

- **CHE** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato in molti nuclei familiari, che già versavano in condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria situazione, tale da determinare, per un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di soddisfare anche i bisogni primari;
- **CHE** il disagio e lo stato di bisogno delle famiglie residenti nel territorio di Santa Elisabetta è confermato dalle richieste di intervento volte al sostegno delle spese primarie ed essenziali, soprattutto in presenza di minori;
- **CHE** con Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “*Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, è stata assegnata al Comune di Santa Elisabetta la somma complessiva di € 21.288,47 al fine di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio;
- **CHE** trattandosi di un'Ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell'emergenza, e che, pertanto, in tal senso va letta l'assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure: assicurare nell'emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il

bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, il Comune ha proceduto all'emissione, in deroga al D.L. 50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e che trattano e forniscono generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Santa Elisabetta ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, consegna "Buoni spesa" ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercenti individuati con determinazione Dirigenziale n. ___ del _____ e per come in premessa meglio individuati, tra i quali anche l'esercente che qui interviene.

ART. 2 - Individuazione dei documenti di legittimazione "Buoni spesa"

I soggetti legittimati dal Comune di Santa Elisabetta ad usufruire del servizio a cui saranno consegnati i "Buoni spesa", ognuno del valore di € 20,00 (venti/00), potranno effettuare acquisti di prodotti alimentari e generi di prima necessità, utilizzando uno o più "Buoni spesa" presso l'esercente per come sopra meglio individuato e legittimato in forza della presente convenzione.

Il titolo di legittimazione è rappresentato da un buono cartaceo, denominato "Buoni spesa", ove sono riportati in maniera evidente: la denominazione dell'Ente Comune di Santa Elisabetta, un numero progressivo con codice utente, il valore d'acquisto di € 20,00 (venti/00) prefinanziato dall'Ente, l'ambito di utilizzo e le avvertenze circa le modalità d'uso.

Tale buono è cumulabile, non è convertibile in valuta, non comporta in alcun modo la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente.

ART. 3 - Funzionamento del servizio

L'esercente provvederà a fornire al possessore dei "Buoni spesa" i generi alimentari ed i beni di prima necessità richiesti, accettando in controprestazione gli stessi "Buoni spesa" fino alla concorrenza della merce acquistata.

Resta fermo che:

- i buoni spesa sono cumulabili tra loro, non sono cedibili, non sono commercializzabili né convertibili in denaro.
- sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (alimenti e farmaci) e, pertanto, non sono utilizzabili per l'acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

ART. 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo pari ai buoni spesa raccolti dall'esercente, sarà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare richiesta rimborso corredata dagli originali dei "Buoni spesa". L'Ufficio competente predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione nel brevissimo tempo rispetto alla data di acquisizione della richiesta di rimborso al protocollo del Comune.

I pagamenti a favore dell'esercente saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta rimborso

ART. 5 - Durata della convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadrà con il termine previsto dalle norme vigenti in materia di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e comunque sino ad esaurimento dei fondi;

ART. 6 – Trattamento dei dati personali

L' esercente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti i beneficiari dei "Buoni spesa" di cui verrà in possesso nell' erogazione del servizio, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003.

Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l' esercente tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia in relazione diretta con l'utenza stessa che in rapporto con gli uffici comunali preposti.

ART. 7 – Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta dal Comune con revoca dell' affidamento del servizio per il venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per la fornitura dei generi alimentari e dei beni di prima necessità e/o per gravi violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte dell' esercente.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida notificata dal Comune, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate.

La rinuncia dell' esercente non è ammessa se non per cause di forza maggiore (dalle cause di forza maggiore è esclusa la diseconomicità della convenzione stessa per l' esercente) ampiamente dimostrate e condivise, e sempre che pervenga dallo stesso formale richiesta.

ART. 8 – Modifiche ed Integrazioni della Convenzione

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di altri e nuovi provvedimenti della Protezione Civile indicati sul contenuto della presente Convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata/integrata e/o eventualmente risolta.

ART. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia .

L' Esercente
Per accettazione
(timbro e firma)

Per il Comune di Santa Elisabetta
Il Responsabile del Settore III
arch. Raimondo Taibi